

STATUTO

**GAMMA DELTA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
"SIGLABILE IN GAMMA
DELTA S.C.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA MESSINA 21
Numero REA: AL - 141478
Codice fiscale: 01131250068
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al numero 32.113 di Raccolta

STATUTO

della Cooperativa

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "Gamma Delta - società cooperativa sociale "siglabile in Gamma Delta s.c.s.".

Alla società si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La cooperativa, inoltre, è disciplinata dalla Legge 8 novembre 1991 numero 381.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale onlus ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

ARTICOLO 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale in Alessandria all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale ed ai sensi dell'articolo 2365 Codice Civile il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4 - Scopo e oggetto

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'articolo 45 della Costituzione.

La Cooperativa ai sensi dell'articolo 2511 del Codice Civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'articolo 2521, comma secondo, del Codice Civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'articolo 2521 del Codice Civile i rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da un regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La cooperativa si propone innanzi tutto lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educati-

vi, così come previsto dall'articolo 1 lettera a) della Legge 381/91 nel rispetto e nell'incentivazione dei principi di etica, di tutela delle pari opportunità e dell'ambiente.

Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, numero 142 e s.m.i.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o per conto terzi, dei servizi qui di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- progettazione, realizzazione, organizzazione, gestione e sperimentazione di servizi socioassistenziali, sanitari, educativi e riabilitativi (ivi compresi i servizi alberghieri a qualunque titolo connessi: servizio cucina/mensa, lavanderia, pulizie, manutenzioni, trasporti, ecc.) volti a:
- soddisfare i bisogni della collettività in generale ed in particolare rivolti a persone adulte e minorenni in condizioni di disagio psico-fisico, neurologico e/o di emarginazione sociale (per tossicodipendenza, alcolismo, carcere, vagabondaggio, disadattamento, patologie da malattie infettive od altro), disabili, infermi, malati e degenti in genere;
- svolgere interventi, anche di prevenzione del disagio di qualsiasi livello, per mezzo di attività ludicomotorie e di gestione del tempo libero, nonché altre attività sportive rivolte a minori e disabili.

A tal fine, la Cooperativa intende gestire globalmente (ovvero mediante l'erogazione di ogni servizio direttamente ed indirettamente connesso), in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi, strutture residenziali e semi-residenziali (diurne e notturne) di accoglienza, anche a carattere terapeutico, case di riposo, servizi integrati per residenze protette di qualsiasi natura, strutture specializzate per anziani autosufficienti e non, disabili, malati cronici e terminali, persone senza fissa dimora, servizi domiciliari di ogni tipo (educativa, assisten-

ziali, integrati, ecc.); gestire centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a titolo ancora esemplificativo: comunità alloggio, centri diurni, centri di pronto intervento, centri d'ascolto, di incontro e di accoglienza, gruppi appartamento, case famiglia, gruppi di auto-aiuto e mutuo-aiuto, asili nido, pre-scuola e doposcuola, ostelli e centri di educazione ambientale ecc..

- Coordinare l'impegno e l'operato dei soggetti coinvolti nell'attività della cooperativa, promuovendone la messa in rete e creando, così, opportunità di crescita personale e di positivo inserimento nel contesto sociale; elaborare e promuovere strategie e progetti alternativi di integrazione della persona nel tessuto sociale e comunitario; favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione.

- Organizzare e promuovere in particolare la formazione dei propri soci attraverso corsi di aggiornamento, di riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni svolte presso l'utenza; stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà e coprogettazione con gli enti pubblici e le agenzie sociali presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine e tipo, nonché con soggetti privati, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio di informazioni studi ed esperienze;

- Organizzare e promuovere iniziative (quali ad esempio dibattiti, convegni, seminari, corsi di formazione, stage, iniziative culturali, ecc.) volte a stimolare nell'opinione pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all'ambito socioassistenziale, sanitario, educativo e riabilitativo, con particolare riguardo al problema dell'emarginazione, del disagio psicofisico e sociale, del disabile e di tutte le problematiche connesse.

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge numero 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 numero 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 numero 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;
- aderire a gruppi paritetici ai sensi dell'articolo 2545 septies Codice Civile.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'articolo 2516 del Codice Civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere **soci cooperatori** tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

E' fatto divieto ai soci, senza espresso consenso dell'Organo amministrativo, di essere iscritti a cooperative che perseguono identici scopi sociali o che secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo si trovino, per la concreta attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

E' fatto divieto, senza espresso consenso dell'Organo Amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge e dall'articolo 14 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Possono inoltre essere ammessi **soci speciali** persone fisiche ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

Possono essere ammessi **soci volontari** che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'articolo 2 della Legge numero 381/1991.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'articolo 11) della legge 8 novembre 1991 numero 381 anche **persone giuridiche pubbliche o private** nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa **persone esercenti attività di assistenza e di consulenza** ai sensi dell'articolo 10) della legge 8 novembre 1991 numero 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi alla cooperativa **soci finanziatori e soci sovventori persone fisiche o persone giuridiche**.

ARTICOLO 6 - Domanda

Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'Organo Amministrativo indicando:

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il

presente statuto e con l'apposito regolamento;
c) la dichiarazione di sottoscrivere le azioni e di versare la tassa di ammissione ove deliberata nonchè il numero di azioni che intende sottoscrivere;
d) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonchè alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonchè ai regolamenti interni;
e) l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè la quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
f) la dichiarazione relativa alla categoria in cui intende essere ammesso, in particolare se intende essere ammesso alla categoria di cui all'articolo 9 del presente statuto;
g) la dichiarazione relativa alla sussistenza di eventuali iscrizioni ad altre cooperative o di eventuali prestazioni di lavoro subordinato a favore di terzi.

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente articolo 6, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Successivamente alla dichiarazione per iscritto di obbligarsi ad osservare il presente statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni degli organi sociali, la delibera di ammissione del socio diventerà operativa a partire dall'annotazione sul libro soci.

Il socio è obbligato ad effettuare tutti i versamenti in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione, ovvero con versamenti parziali differiti a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci.

La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo

trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 8 - Obblighi dei soci cooperatori

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere almeno un'azione e a versare le azioni sottoscritte il cui importo nominale è di EURO 500,00 l'una in'unica soluzione all'atto dell'ammissione, ovvero con versamenti parziali differiti a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione;
- a versare la tassa di ammissione determinata dall'Organo Amministrativo e non rimborsabile;
- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- a non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con la Cooperativa, nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione della Cooperativa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

ARTICOLO 9 - Soci speciali

L'Organo Amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, ammette i nuovi soci cooperatori che ne abbiano fatto richiesta nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'articolo 2527 Codice Civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in

coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite stabilito dalla legge;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

I Soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai Soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello Statuto.

E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci speciali dei ristorni con le modalità dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari.

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto all'articolo 12, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o inserimento.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri di cui innanzi.

In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'in-

interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci ordinari.

ARTICOLO 10 - Scioglimento del rapporto sociale

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti o nel caso di persona giuridica per estinzione.

ARTICOLO 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei Soci.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 12 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal Codice Civile all'articolo 2533, nei confronti del socio cooperatore:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o inerenti al rapporto mutualisti-

co, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

- che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- che, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per i motivi previsti dai regolamenti interni approvati dall'assemblea ovvero per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che proferisca parole ingiuriose o tenga comportamenti violenti verso i soci nonché i membri gli organi sociali della Cooperativa o diffami i soci nonché i membri gli organi sociali della Cooperativa;
- che diffonda, solleciti, divulghi con qualsiasi mezzo informazioni, notizie, fatti che possano in qualsiasi modo denigrare la Cooperativa, lederne l'immagine o la reputazione;
- che senza giustificato motivo non partecipi più di tre volte consecutive alle assemblee della Cooperativa;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 senza averlo comunicato preventivamente all'organo amministrativo o senza avere ricevuto la successiva necessaria autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 13 - Morte del socio

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota di capitale effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 14 - Rimborso delle azioni

I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni interamente liberate ed eventualmente rivalutate.

La liquidazione delle azioni avrà luogo, ai sensi dell'articolo 2535 del Codice Civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione e compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 Codice Civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del Codice Civile.

In tal caso l'Organo Amministrativo potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di un anno dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'Organo Amministrativo, a riserva straordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 15 - Azioni e trasferimento delle azioni

Le azioni sono sempre nominative.

Le azioni non possono essere cedute o essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si applica l'articolo 2530 del Codice Civile.

Le azioni dei soci cooperatori non vengono emesse.

TITOLO III - SOCI FINANZIATORI E SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 - Soci finanziatori e strumenti finanziari partecipativi

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Sono ricompresi nella categoria dei soci finanziatori anche i soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro soci.

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili.

Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni che concernono i requisiti di ammissione, le cause di incom-

patibilità e le condizioni di trasferimento.

Ai soci sovventori si applicano per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni del presente titolo relative ai soci finanziatori.

ARTICOLO 17 - Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del capitale sociale, costituente parte fissa del capitale medesimo.

A tale sezione è imputato anche il fondo per il potenziamento aziendale costituito a fronte dei conferimenti dei soci sovventori, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione secondo le norme dettate in tema di società per azioni.

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili del valore nominale di EURO 500,00 ciascuna.

Le azioni dei soci finanziatori non vengono emesse.

Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e massimi previsti dall'articolo 2525 del Codice Civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del Codice Civile.

In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori, spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime, in conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni; tuttavia l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la disciplina delle società per azioni.

Sono inoltre fatti salvi, con riferimento ai soci cooperatori, i limiti di cui all'articolo 2514, comma 1, lettera b), del Codice Civile.

La medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, il prezzo di emissione delle azioni e i compiti degli amministratori ai fini del collocamento delle azioni emesse.

ARTICOLO 18 - Diritti patrimoniali e amministrativi dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel

rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

Il socio finanziatore ha diritto a 1 voto fino a 10 azioni sottoscritte, 2 voti da 11 a 40 azioni sottoscritte, 3 voti da 41 a 70, 4 voti da 71 a 100, 5 voti oltre le 100 azioni sottoscritte.

Relativamente agli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non spetta diritto di voto.

I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale, nella quale è peraltro effettuata, a seguito della discussione generale a cui partecipano tutti i soci, una votazione separata dedicata ai soci finanziatori medesimi.

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (articolo 2526, comma 2, Codice Civile).

Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

I soci finanziatori in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale potranno nominare 1 amministratore.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soci finanziatori.

ARTICOLO 19 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite solo previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni azionarie dei soci finanziatori, è richiesto il gradimento degli amministratori alla cessione.

A tal fine, il socio finanziatore dovrà comunicare all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di alienare, le generalità del cessionario, l'eventuale somma richiesta come prezzo e le modalità di pagamento.

L'Organo Amministrativo decide entro trenta giorni sul gradimento.

Qualora quest'ultimo venga negato, ove si tratti di trasferimento a titolo oneroso l'Organo Amministrativo dovrà indicare un altro acquirente gradito, che sia disposto a stipu-

lare l'atto di acquisto delle azioni entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

Qualora, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta di gradimento il socio finanziatore non riceva alcuna risposta, lo stesso sarà libero di cedere le proprie azioni a chiunque.

In caso di trasferimento delle partecipazioni azionarie senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro soci.

Ai fini di quanto sopra stabilito, sono equiparati al trasferimento delle azioni la costituzione su di esse di diritti reali o personali di godimento che diano diritto al voto.

ARTICOLO 20- Recesso dei soci finanziatori

I soci finanziatori hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dagli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 21 - Successione per causa di morte del socio finanziatore

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si applica l'articolo 2347 del Codice Civile.

La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle azioni; detti documenti sono conservati dalla società.

ARTICOLO 22 - Soci Sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni del valore nominale di EURO 500,00 ciascuna.

Ogni socio sovventore dovrà effettuare un conferimento minimo pari a dieci azioni.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Le azioni dei soci sovventori non vengono emesse ai sensi dell'articolo 2346 Codice Civile e la Cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte.

Le azioni detenute dai soci sovventori sono necessariamente nominative e circolano liberamente con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto

riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

Il socio sovventore ha diritto a 1 voto fino a 10 azioni sottoscritte, 2 voti da 11 a 40 azioni sottoscritte, 3 voti da 41 a 70, 4 voti da 71 a 100, 5 voti oltre le 100 azioni sottoscritte.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di soci sovventori.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

I soci sovventori hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dagli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.

Le partecipazioni azionarie dei soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si applica l'articolo 2347 del Codice Civile.

La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle azioni; detti documenti sono conservati dalla società.

TITOLO III - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 23 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
* dalle azioni dei soci cooperatori del valore di EURO 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

E' fatto salvo il valore delle partecipazioni sottoscritte fino alla data del 31 dicembre 2003;

* dalle azioni dei soci finanziatori del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00)

* dalle azioni dei soci sovventori del valore nominale di EURO 500,00 (cinquecento/00) destinate al fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendali;

* dalle azioni dei soci volontari del valore nominale di EURO 25,00 (venticinque/00)
b) dalla riserva legale;
c) dalla riserva straordinaria
d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e /o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2518 del Codice Civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 ter Codice Civile e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 24 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie.

Le relazioni al bilancio dell'Organo Amministrativo e dei sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'articolo 2545 del Codice Civile.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento dell'attività della cooperativa prevalentemente in favore dei soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 Codice Civile.

ARTICOLO 25 - Utili

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 26 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cen-

to) ai sensi dell'articolo 8 Legge 31 gennaio 1992, numero 59;

c) alla distribuzione dei dividendi ai soci finanziatori e sovventori nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, numero 59;

e) ai soci cooperatori in forma di dividendo nei limiti stabiliti dalla legge;

f) a riserva straordinaria;

g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

h) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

ARTICOLO 26 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni di capitale;
- emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente Statuto.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei Soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella Società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO IV - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 27 - In conformità dell'articolo 2514 Codice Civile:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI **ARTICOLO 28**

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente o l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore.

ARTICOLO 29 - Assemblee

L'Assemblea è costituita dai soci.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando con le limitazioni di cui all'articolo 2367 ultimo comma del Codice Civile ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci.

In questo ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza ritardo.

L'assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'articolo 2406 Codice Civile.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

ARTICOLO 30 - Convocazione assemblee

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso sia nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e sia comunicato ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R. al domicilio risultante dal libro soci, lettera a mano con firma di ricevuta, fax o telefax con firma per ricevuta, posta elettronica o ogni altro mezzo elettronico con conferma di ricezione, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fis-

sata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

ARTICOLO 31 - Costituzione assemblee

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'articolo 2371 Codice Civile.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO 32 - Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento e la liquidazione della società sarà regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti

dei soci aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti o rappresentati.

ARTICOLO 33 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio cooperatore non amministratore o sindaco della società e con i limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

La delega deve espressamente riportare gli estremi del delegante, del delegato, la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, l'Ordine del Giorno e il mandato di rappresentanza.

Ogni socio non può avere più di 3 (tre) deleghe ai sensi dell'articolo 2539 del Codice Civile.

ARTICOLO 34 - Assemblea ordinaria

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;
- deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- approva il regolamento di cui all'articolo 6 della Legge numero 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- approva i regolamenti interni;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea.

ARTICOLO 35 - Assemblea straordinaria

All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di deliberare:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (articolo 2514 Codice Civile), sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 36 - Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non inferiore a tre e non superiore a undici.

L'Amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'articolo 2542 Codice Civile.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e a norma dell'articolo 2542 Codice Civile non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente; può inoltre nominare uno o più vice presidenti.

Spetta al Consiglio ai sensi dell'articolo 2389 ultimo comma del Codice Civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, purché gli amministratori siano sempre soci cooperatori.

ARTICOLO 37 - Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi se nominati, ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni

ni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica o il revisore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nelle votazioni a parità di voti prevale il voto del Presidente purchè il Consiglio non sia composto da due soli membri.

Ai sensi dell'articolo 2388 terzo comma del Codice Civile, non è ammesso il voto per rappresentanza.

Ai sensi dell'articolo 2391 Codice Civile ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento e sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti anche a mezzo di codici identificativi in caso di audioconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Tutti i partecipanti devono essere identificati e a tutti deve essere consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo.

ARTICOLO 38 - Poteri

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2512 Codice Civile in materia di mutualità prevalente e spetta inoltre, in via esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.

Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) redigere i regolamenti interni;
- d) stipulare i contratti derivanti da gare d'appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare di concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto ogni forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili;
- g) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- h) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni, le attribuzioni, le retribuzioni, gli istituti normativi applicabili e provvedendo ad inquadrarlo nella corrispondente categoria;
- i) nominare procuratori generali e speciali, nominare istitori, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le retribuzioni e le responsabilità, conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- j) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- k) dare l'adesione della Cooperativa ad Enti, Istituti e Consorzi accettandone gli statuti;
- l) accordare pegni, ipoteche e privilegi;
- m) acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincoli, tra-

slazioni e dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;

n) deliberare qualsiasi operazione per il funzionamento della Cooperativa, con facoltà di contrarre mutui cambiari o ipotecari, conti correnti attivi e passivi ed anche impegnare i beni patrimoniali della Cooperativa;

o) deliberare di attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione di legge e di statuto, siano riservate all'Assemblea;

p) deliberare sull'applicazione e sul valore della tassa d'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del Codice Civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'articolo 2381, 5° comma, Codice Civile.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 39 - Rappresentanza

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a

qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 40 - Collegio Sindacale e controllo contabile

Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile e ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile, oppure ove nominato dall'Assemblea, si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti, dura in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis Codice Civile.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409-bis, ultimo comma Codice Civile, l'Assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 41- L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

TITOLO VI - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 42

Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura dell'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modifiche dell'atto costitutivo.

TITOLO VII - FORO COMPETENTE

ARTICOLO 43

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione alla prestazione mutualistica, al rapporto di lavoro instaurato dal socio con la Cooperativa, al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti sarà competente in via esclusiva il Foro di Alessandria.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE -

ARTICOLO 44

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Alessandria, 30 novembre 2004

Firmati: CECCONELLO GIANCARLO

GIANFRANCO BUSO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Alessandria, via Migliara 18, 21 dicembre 2004